



CIRCOLARE N. 5 /2021

Reggio nell'Emilia, li 1 marzo 2021

Ai Signori e Società in indirizzo

Oggetto: Il versamento della tassa libri sociali anno 2021

Come di consueto, entro il prossimo **16 marzo**, le società di capitali (spa, sapa e srl), sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali (Art. 23, Tariffa DPR n. 641/72)

L'importo da versare è differenziato in base all'ammontare del capitale sociale della società risultante all'01.01 dell'anno per il quale si effettua il versamento:

- euro 309,87 se il capitale è inferiore o pari a 516.456,90 euro;
- euro 516,46 se il capitale supera tale importo.

Il versamento deve essere eseguito tramite **Modello F24** con l'indicazione, nella sezione Erario, dei seguenti dati:

- codice tributo **7085**;
- anno di riferimento **2021**.

L'importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti disponibili.

Si segnala che:

- modelli F24 a zero o che presentano compensazioni devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline);
- modelli F24 "a debito" senza compensazione possono essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o dagli istituti bancari (home banking).

La suddetta tassa annuale sostituisce quella di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali ed è deducibile ai fini IRES e IRAP.

Le società costituite dopo l'01.01.2021 sono tenute a versare la tassa annuale (come sopra determinata), esclusivamente mediante bollettino postale (c/c/p n. 6007, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara).

Relativamente ad una società costituita a fine 2020, con chiusura del primo esercizio il 31.12.2021, la quale ha già versato la tassa relativa al periodo 2020 con bollettino

Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Saimon Conconi
Guido Garetini **
Andrea Magnanini
Sara Mandelli *
Nadia Pinelli *
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini **
Elena Viappiani

Collaboratori

Ilaria Ballabeni *
Giovanni Bevivino
Gabriele Borghi *
Cristina Corradini
Anna Freschi **
Licia Grammatico
Elisa Martinelli
Paolo Messarra *
Francesco Patteri
Niccolò Reggi
Valentina Spreafichi

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione



REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldiandpartners.it

LEGAL

legal@baldiandpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldiandpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Corso Europa,13
20122 – Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893

SASSUOLO

Viale XX Settembre,34
41049 – Sassuolo, Italy
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432



postale, dovrà provvedere a versare entro il 16.03.2021 quanto dovuto per il 2021, poiché la tassa in esame è dovuta per anno e non per periodo di imposta.

Sono esonerati dal versamento:

- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- i consorzi che non assumono la forma di società consortili;
- le società di capitali dichiarate fallite;
- le società sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali, senza scopo di lucro, affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva, a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

REGOLARIZZAZIONE TRAMITE IL RAVVEDIMENTO

L'omesso / tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento applicando le seguenti sanzioni ridotte.

Termine regolarizzazione	Sanzione ridotta
Entro 14 giorni dalla scadenza	0,1% per ogni giorno di ritardo dallo 0,1% all'1,4% (1% x 1/10)
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza	1,50% (15% x 1/10);
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza	1,67% (15% x 1/9);
Entro 1 anno (dal 16.3)	3,75% (30% x 1/8) (Entro il prossimo 18.3.2019 è possibile regolarizzare l'omesso versamento della tassa dovuta per il 2018 scaduta il 16.3.2018)
Entro 2 anni (dal 16.3)	4,29% (30% x 1/7)
Entro il termine di accertamento	5% (30% x 1/6)

L'importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale (0,05% nel 2020, 0,01% dall'1.1.2021).

In caso di "tardivo" versamento della tassa, non contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest'ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa.



Si rammenta infine che il versamento:

- della tassa cumulativamente agli interessi va effettuato tramite il mod. F24
- della sanzione va effettuato tramite il mod. F23 riportando i seguenti dati.

campo 6	?	codice ufficio "RCC"
campo 9	?	causale "SZ"
campo 10	?	anno di riferimento della tassa ("2021" , "2020" , ecc.)
campo 11	?	codice tributo "678T"

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI